

REGOLAMENTO DEL PRESTITO

REGOLAMENTO DEL PRESTITO «Sipcam Oxon S.p.A. (ex Sipcam S.p.A.) 6,50% 2014 - 2019» DI NOMINALI EURO 15.000.000,00 CODICE ISIN IT0005054173

Sipcam Oxon S.p.A.
Sede legale: via Carroccio, 8 – 20123, Milano (MI)
Codice Fiscale, P.IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano: 00845900158
Capitale sociale deliberato e sottoscritto: € 17.700.000,00 i.v.

Il presente prestito obbligazionario è regolato dai seguenti termini e condizioni (il “**Regolamento del Prestito**”) e, per quanto quivi non specificato, dagli articoli 2410 e seguenti del Codice Civile in materia di obbligazioni emesse da società per azioni.

1. Definizioni

Nel presente Regolamento del Prestito le seguenti espressioni hanno il significato ad esse rispettivamente qui di seguito attribuito:

“**Articolo**” indica un articolo del presente Regolamento del Prestito.

“**Assemblea degli Obbligazionisti**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 22.

“**Beni**” indica, con riferimento ad una società, i beni materiali (esclusi i prodotti finiti destinati alla vendita) e immateriali, ivi inclusi crediti, azioni, partecipazioni societarie e strumenti finanziari detenuti dalla società stessa, con esclusione dei beni acquistati nell’ambito dell’ordinaria attività di impresa.

“**Borsa Italiana**” indica Borsa Italiana S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza degli Affari n. 6.

“**Cerved**” indica Cerved Rating Agency S.p.A. (già Cerved Group S.p.A.), con sede legale in Via S. Vigilio n.1, 20142 - Milano, numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano e codice fiscale 08445940961, n. REA MI-2026783.

“**Core Business**” indica la formulazione di principi attivi, la commercializzazione e distribuzione di prodotti chimici per l’agricoltura, oltre che la produzione e distribuzione di sistemi e prodotti innovativi per la nutrizione delle piante.

“**Data di Emissione**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 5.

“**Data di Pagamento**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 7.

“**Data di Rimborso Anticipato**” indica la data di rimborso anticipato obbligatorio del Prestito indicata nella Richiesta di Rimborso Anticipato inviata all’Emittente; restando inteso che la Data di Rimborso Anticipato non potrà cadere prima del decimo Giorno Lavorativo successivo alla data di invio della suddetta Richiesta di Rimborso Anticipato.

“**Data di Scadenza**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 6.

“**Data di Valutazione**” indica il 31 dicembre di ogni anno a partire dal 2014.

“**Deliberazione di Emissione**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 16.

“**Dichiarazione sui Parametri**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 12.

“**EBITDA**” indica, in relazione al Gruppo e sulla base delle risultanze del bilancio consolidato annuale, la somma algebrica delle seguenti voci di Conto Economico di cui all’articolo 2425 del codice civile:

1. (+) A) il valore della produzione;
2. (-) B) i costi della produzione;
3. (+) i costi della produzione per godimento di beni di terzi di cui al numero 8) della lettera B) (per la sola parte riferita ai canoni relativi ad operazioni di locazione finanziaria od operativa, relativa ai beni utilizzati in *leasing*, nell’ipotesi che il bilancio non sia già redatto secondo i criteri di cui allo IAS n. 17);
4. (+) gli ammortamenti e svalutazioni di cui al numero 10) della lettera B), con riferimento esclusivamente alle:
 - a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali;
 - b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali;
 - c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni.

“**Emittente**” indica Sipcam Oxon S.p.A., società costituita nella forma di società per azioni ai sensi del diritto italiano, con sede legale in via Carroccio, 8 – Milano (MI) - 20123, numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano, codice fiscale e partita IVA 00845900158, n. REA MI-804531, capitale sociale pari ad Euro 17.700.000,00 interamente versato.

“**Evento Pregiudizievole Significativo**” indica un qualsiasi evento le cui conseguenze dirette o indirette possano influire negativamente sulle condizioni finanziarie, il patrimonio o l'attività dell'Emittente in modo tale da compromettere la capacità dell'Emittente stessa di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni derivanti dal Prestito.

“**Evento di Variazione del Tasso**” indica la variazione di uno qualsiasi dei Parametri Finanziari determinata da uno scostamento entro massimo il 10% del valore indicato per ciascuno di essi nel paragrafo (viii) dell'Articolo 12.

“**Evento Rilevante**” ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo 9.

“**Giorno Lavorativo**” indica qualsiasi giorno in cui il Trans-European Automated Real Time Gross Settlement Express Transfer System (TARGET2) è operante per il pagamento in Euro.

“**Gruppo**” indica l'Emittente e le società dalla stessa controllate ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile.

“**Indebitamento Finanziario Netto**” indica, in relazione al Gruppo e sulla base delle risultanze del bilancio consolidato annuale, la somma algebrica complessiva di:

1. Voci iscritte nel Passivo (lettera D) dello Stato Patrimoniale di cui all'art. 2424 Cod.Civ.:

- (+) 1 – Obbligazioni;
- (+) 2 – Obbligazioni convertibili;
- (+) 3 – Debiti verso soci per finanziamenti;
- (+) 4 – Debiti verso banche;
- (+) 5 – Debiti verso altri finanziatori;
- (+) 8 – Debiti rappresentati da titoli di credito (per la quota parte di natura finanziaria);
- (+) 9 – Debiti netti verso imprese controllate (sono da includersi nel calcolo esclusivamente le componenti di natura finanziaria);
- (+) 10 – Debiti netti verso imprese collegate (sono da includersi nel calcolo esclusivamente le componenti di natura finanziaria);
- (+) 11 – Debiti netti verso controllanti (sono da includersi nel calcolo esclusivamente le componenti di natura finanziaria);
- (+) 14 – Altri debiti (sono da includersi nel calcolo esclusivamente le componenti di natura finanziaria).

Rimane esclusa dalle precedenti voci qualsiasi forma di finanziamento soci nella misura in cui siano subordinati e postergati.

2. Voci iscritte nell'Attivo (lettera C) dello Stato Patrimoniale di cui all'art. 2424 Cod.Civ.:

- (-) III 6) – Altri titoli (purché trattati su mercati regolamentati), restando inteso che in caso di titoli aventi una durata originaria superiore ad 1 (uno) anno, sono da includersi nel calcolo solo titoli di stato;
- (-) IV – Disponibilità liquide (quali depositi bancari e postali, assegni, denaro e valori in cassa);

3. (+) I debiti residui in linea capitale relativi ad operazioni di leasing in essere (calcolato secondo il principio contabile internazionale IAS 17) ove non già inclusi nelle voci di cui sopra.

“**Interessi**” ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo 7.

“**Interest Coverage Ratio**” indica, in relazione al Gruppo e sulla base delle risultanze del bilancio consolidato annuale, il rapporto tra:

(i) l'EBITDA del Gruppo; e

(ii) gli Oneri Finanziari Netti.

“**Investitori Professionali**” ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo 3.

“**Legge Fallimentare**” ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo 9.

“**Leverage Ratio**” indica, in relazione al Gruppo e sulla base delle risultanze del bilancio consolidato annuale, il rapporto di leva finanziaria tra:

(i) l'ammontare dell'Indebitamento Finanziario Netto; e

(ii) i Mezzi Propri.

"Mercato ExtraMOT" indica il sistema multilaterale di negoziazione delle obbligazioni organizzato e gestito da Borsa Italiana denominato "Extramot".

"Mezzi Propri" indica, in relazione al Gruppo, e sulla base delle risultanze del bilancio consolidato annuale, la somma algebrica degli importi relativi alle seguenti voci iscritte nello Stato Patrimoniale di cui all'art. 2424 Cod.Civ.:

1. (+) A del Passivo - Patrimonio Netto;
2. (-) A dell'Attivo - Crediti verso Soci per versamenti ancora dovuti;
3. (-) B.III.4 dell'Attivo - Azioni Proprie (tra le immobilizzazioni finanziarie);
4. (-) C.III.5 dell'Attivo - Azioni Proprie (tra l'attivo circolante);

e in aggiunta

5. (+) Finanziamenti Soci (in qualsiasi forma) subordinati e postergati.

"Monte Titoli" indica Monte Titoli S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza degli Affari n. 6.

"Obbligazioni" ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo 2.

"Obbligazionisti" ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo 2.

"Oneri Finanziari Netti" indica, in relazione al Gruppo e sulla base delle risultanze del bilancio consolidato annuale, la somma algebrica degli importi relativi alle seguenti voci iscritte nel Conto Economico di cui all'art. 2425 Cod.Civ.:

1. (+) C) 17, interessi e altri oneri finanziari;
2. (+) C) 17 bis, perdite nette su cambi;
3. (-) C) 16 altri proventi finanziari;
4. (+) oneri finanziari derivanti dai contratti di leasing calcolati secondo il principio contabile internazionale IAS 17 ove non già inclusi nelle voci di cui sopra.

"Operazioni Consentite" indica:

- (i) la Quotazione;
- (ii) la cessione sino al 50% delle azioni della Sipcam Agro SA;
- (iii) la cessione sino al 20% delle azioni della Sipcam Europe;
- (iv) l'acquisizione sino al 10% delle azioni della Sumi Agro Ltd;
- (v) operazioni caratterizzate da investimenti istituzionali nel capitale dell'Emittente che consistono nell'acquisizione temporanea, da parte di un investitore finanziario specializzato, di una quota di partecipazione al capitale dell'Emittente stessa, finalizzata alla realizzazione di un guadagno in conto capitale in un arco temporale medio/lungo (c.d. operazioni di private equity);
- (vi) operazioni di vendita, concessione in locazione, trasferimenti o disposizione dei Beni (ad esclusione delle partecipazioni relative alle Società Rilevanti) detenuti dall'Emittente, qualora il valore cumulativo di dette operazioni (per l'intera durata del Prestito) sia inferiore ad Euro 5.000.000 (cinquemilioni) come risultante dal valore a libro del relativo Bene;
- (vii) operazioni di riorganizzazione societaria realizzate tra l'Emittente e altre società del Gruppo (i.e. fusioni, e scissioni, conferimenti e cessioni d'azienda e rami d'azienda infragruppo) a condizione che in esito a tali operazioni risulti comunque rispettato l'impegno di cui al punto (vi) dell'Articolo 12;
- (viii) operazioni di acquisizioni di aziende, società o rami d'azienda il cui enterprise value proquota calcolato (i) singolarmente in relazione alla relativa operazione sia inferiore ad Euro 10.000.000 (diecimilioni) e/o (ii) cumulativamente per l'intera durata del Prestito sia inferiore ad Euro 25.000.000 (venticinquemilioni);
- (ix) acquisizione di Beni, con esclusione di aziende, società o rami d'azienda, il cui prezzo (i) in relazione al singolo Bene sia inferiore ad Euro 10.000.000 (diecimilioni) e/o (ii) cumulativamente per l'intera durata del Prestito sia inferiore ad Euro 25.000.000 (venticinquemilioni);
- (x) operazioni preventivamente comunicate all'Assemblea degli Obbligazionisti, e per le quali l'Assemblea degli Obbligazionisti non abbia adottato una delibera contraria entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione. Nel caso in cui l'Assemblea degli Obbligazionisti abbia, nei termini, deliberato negativamente sull'operazione e l'Emittente proceda comunque nell'effettuarla, gli Obbligazionisti avranno diritto di richiedere il rimborso anticipato del Prestito secondo quanto previsto nel successivo Articolo 9 (*Rimborso anticipato a favore degli Obbligazionisti*), ma resta inteso che tale evento di rimborso anticipato non costituirà un Evento Rilevante.

"Opzione" ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo 17.

“**Parametri Finanziari**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 12.

“**Periodo di Esercizio**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 17.

“**Prestito**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 2.

“**Quotazione**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 17.

“**Rappresentante Comune**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 22.

“**Rating**” indica il *rating solicited* pubblico attribuito all’Emittente da Cerved Rating Agency S.p.A. in data 30 giugno 2014 ai sensi del Regolamento CE 1060/2009, come successivamente modificato e integrato.

“**Regolamento del Mercato ExtraMOT**” indica il regolamento di gestione e funzionamento del Mercato ExtraMOT emesso da Borsa Italiana, in vigore dall’8 giugno 2009 (come di volta in volta modificato e integrato).

“**Regolamento del Prestito**” indica il presente regolamento del Prestito.

“**Richiesta di Rimborso Anticipato**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 9.

“**Società Rilevanti**” indica Sipcarn Agro SA, Sipcarn Europe e sue controllate, Sipcarn Pacific Pty Ltd.

“**Segmento ExtraMOT PRO**” indica il segmento del Mercato ExtraMOT dove sono negoziati strumenti finanziari (incluse le obbligazioni e i titoli di debito) e accessibile solo a investitori professionali (come definiti nel Regolamento del Mercato ExtraMOT).

“**Socio di Maggioranza**” indica le famiglie Gagliardini e Ciocca.

“**Tasso di Interesse**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 7.

“**TUF**” indica il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato.

“**Valore Nominale**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 2.

“**Vincoli Ammessi**” indica, in relazione all’Emittente o ad altra società del Gruppo:

- (i) i Vincoli Esistenti;
- (ii) i Vincoli costituiti, dopo la Data di Emissione, a garanzia di finanziamenti agevolati (con riferimento esclusivo alle condizioni economiche applicate) concessi da enti pubblici, enti multilaterali di sviluppo, agenzie per lo sviluppo, organizzazioni internazionali e banche od istituti di credito che agiscono quali mandatari dei suddetti enti od organizzazioni, a condizione che tali finanziamenti siano concessi nell’ambito dell’ordinaria attività della relativa società quale risultante dal vigente statuto;
- (iii) i Vincoli su Beni per finanziare l’acquisizione degli stessi, purché il valore del finanziamento garantito per l’acquisizione del relativo Bene non superi il valore del Bene stesso;
- (iv) i Vincoli concessi dalla società Sipcarn Agro SA (con esclusione dei pegni sulle azioni della stessa);
- (v) le fidejussioni e/o garanzie personali a favore o nell’interesse di società del Gruppo;
- (vi) ogni privilegio accordato direttamente dalla legge, ad esclusione di quelli costituiti in conseguenza di una violazione di norme imperative;
- (vii) il pegno costituito sulle azioni della società Sipcarn Agro SA, che dovrà comunque essere liberato entro il 31 dicembre 2014;
- (viii) le ipoteche costituite in sostituzione o aggiunta, alle ipoteche esistenti alla Data di Emissione, a condizione che il valore complessivo dei finanziamenti garantiti da dette ipoteche, non ecceda nel corso dell’intera durata del Prestito complessivamente Euro 20.000.000 (ventimilioni);
- (ix) i Vincoli qualificabili come “Gravami Ammessi” ai sensi dell’art. 7.3 del Regolamento del prestito obbligazionario “Sipcarn Oxon S.p.A. (ex Oxon Italia S.p.A.) – Tasso Fisso 5,50% – 2015/2021”.

“**Vincoli Esistenti**” indica tutti i Vincoli esistenti alla Data di Emissione relativamente all’Emittente e alle altre società del Gruppo come elencati nell’Allegato 1 del presente Regolamento del Prestito.

“**Vincolo**” indica qualsiasi ipoteca, pegno, onere o vincolo di natura reale o privilegio sui Beni detenuti dall’Emittente o da altra società del Gruppo nonché qualsiasi fideiussione rilasciata dall’Emittente o da altra società del Gruppo a garanzia degli obblighi di terzi (inclusa ogni forma di destinazione e separazione patrimoniale).

2. Importo nominale dell’emissione, taglio e forma delle Obbligazioni

Il presente Regolamento del Prestito disciplina l’emissione di un prestito costituito da titoli obbligazionari (il “**Prestito**”) da parte di Sipcarn Oxon S.p.A.

Il Prestito, per un importo nominale complessivo di Euro 15.000.000,00 (quindicimilioni/00) denominato «*Sipcam Oxon S.p.A. (ex Sipcam S.p.A.) 6,50% 2014 - 2019*», è costituito da n. 150 titoli obbligazionari al portatore del valore nominale di Euro 100.000,00 (centomila/00) cadauno (il “**Valore Nominale**”) in taglio non frazionabile (le “**Obbligazioni**”).

Le Obbligazioni saranno accentrate presso Monte Titoli in regime di dematerializzazione ai sensi del Capo II, Titolo II, Parte III, del TUF e del “*Regolamento recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione*” adottato dalla Banca d’Italia e dalla Consob con provvedimento del 22 febbraio 2008 e successivamente modificato con provvedimento congiunto di Banca d’Italia e Consob del 24 dicembre 2010. Pertanto, in conformità a tale regime, ogni operazione avente ad oggetto le Obbligazioni (ivi inclusi i trasferimenti e la costituzione di vincoli), nonché l’esercizio dei relativi diritti patrimoniali potranno essere effettuati esclusivamente in conformità con quanto previsto dagli articoli 80 e seguenti del TUF. I portatori delle Obbligazioni (gli “**Obbligazionisti**”) non potranno richiedere la consegna materiale dei certificati rappresentativi delle Obbligazioni stesse. È fatto salvo il diritto di chiedere il rilascio della certificazione di cui all’art. 83-*quinquies* del TUF.

3. Limiti di sottoscrizione e circolazione

Il Prestito è riservato esclusivamente alla sottoscrizione da parte di soggetti che rientrino nella categoria dei clienti professionali (di diritto o su richiesta) ai sensi del Regolamento Intermediari adottato con delibera Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007 (gli “**Investitori Professionali**”).

In caso di successiva circolazione delle Obbligazioni, non è consentito il trasferimento delle Obbligazioni stesse a soggetti che non siano Investitori Professionali.

Le Obbligazioni sono emesse in esenzione dall’obbligo di pubblicazione di un prospetto di offerta, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 100 del TUF ed all’articolo 34-*ter* del Regolamento Emittenti adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successivamente modificato e integrato.

Le Obbligazioni, inoltre, non sono state né saranno registrate ai sensi dello *U.S. Securities Act* del 1933, come successivamente modificato e integrato, o secondo altre leggi rilevanti, né ai sensi delle corrispondenti normative in vigore in Canada, Australia, Giappone o in qualsiasi altro Paese nel quale la vendita e/o la sottoscrizione delle Obbligazioni non sia consentita dalle competenti autorità.

Fermo restando quanto sopra previsto, la successiva circolazione o rivendita delle Obbligazioni in uno qualsiasi dei summenzionati Paesi o, comunque, in Paesi diversi dall’Italia e a soggetti non residenti o non incorporati in Italia, potrà avere corso solo: (i) nei limiti in cui sia consentita espressamente dalle leggi e dai regolamenti applicabili nei rispettivi Paesi in cui si intende dar corso alla successiva circolazione delle Obbligazioni; ovvero (ii) qualora le leggi e i regolamenti applicabili in tali Paesi prevedano specifiche esenzioni che permettano la circolazione delle Obbligazioni medesime.

La circolazione delle Obbligazioni avverrà nel rispetto di tutte le normative vigenti applicabili, ivi incluse le disposizioni in materia di antiriciclaggio di cui al Decreto Legislativo 231/2007, come successivamente modificato e integrato.

4. Prezzo di emissione

Le Obbligazioni sono emesse alla pari ad un prezzo pari al 100% del Valore Nominale, ossia al prezzo di Euro 100.000,00 (centomila/00) cadauna, senza aggravio di spese, oneri o commissioni per gli Obbligazionisti.

5. Data di Emissione e Godimento

Il Prestito è emesso il 30 settembre 2014 (la “**Data di Emissione**”) e ha godimento a partire dal 30 settembre 2014 (la “**Data di Godimento**”).

6. Durata

Il Prestito ha una durata pari a 5 (cinque) anni, sino al 30 settembre 2019 (la “**Data di Scadenza**”), fatte salve le ipotesi di rimborso anticipato previste nel successivo Articolo 9 (*Rimborso anticipato a favore degli Obbligazionisti*) e nel paragrafo (x) della definizione di Operazioni Consentite.

7. Interessi

Le Obbligazioni sono fruttifere di interessi (gli “**Interessi**”), calcolati al relativo Tasso di Interesse (come di seguito determinato), dalla Data di Godimento (inclusa) sino alla Data di Scadenza (esclusa), fatte salve le ipotesi di rimborso anticipato previste nel successivo Articolo 9 (*Rimborso anticipato a favore degli Obbligazionisti*) e nel paragrafo (x) della definizione di Operazioni Consentite.

“**Tasso di Interesse**” indica il tasso fisso annuo nominale lordo pari a:

- (i) in relazione a ciascun periodo di interessi che abbia inizio prima del verificarsi di un qualsiasi Evento di Variazione del Tasso, il 6,50% (il “**Tasso di Interesse Iniziale**”)
- (ii) in relazione a ciascun periodo di interessi che abbia inizio successivamente al verificarsi di un qualsiasi Evento di Variazione del Tasso, il Tasso di Interesse Iniziale ovvero il Tasso di Interesse *post* Ripristino (come di seguito definito), a seconda del caso, rispettivamente maggiorati dell’1,00% e dello 0,50% (il “**Tasso di Interesse *post* Violazione**”), salvo quanto di seguito previsto in caso di ripristino dei Parametri Finanziari.

I Parametri Finanziari saranno calcolati su base annuale entro 10 Giorni Lavorativi dalla data di pubblicazione dei propri bilanci (ciascuna una “**Data di Calcolo**”).

Qualora ad una Data di Calcolo si verifichi un Evento di Variazione del Tasso (la “**Data di Calcolo Rilevante**”) l’Emittente sarà tenuto ad effettuare la Comunicazione di *Step-Up*, in conformità con quanto previsto nel paragrafo (xv) dell’Articolo 12 (*Impegni dell’Emittente*).

Nel caso in cui i Parametri Finanziari siano ripristinati alla prima Data di Calcolo successiva alla Data di Calcolo Rilevante (la “**Data di Ripristino**”), il Tasso di Interesse applicabile a partire dal periodo di interessi che ha inizio successivamente alla Data di Ripristino e per la restante durata del Prestito sarà il Tasso di Interesse Iniziale maggiorato dello 0,50% (il “**Tasso di Interesse post Ripristino**”), salvo il caso in cui non ci sia un successivo mancato rispetto dei Parametri Finanziari.

Qualora ad una qualsiasi Data di Calcolo successiva alla Data di Ripristino si verifichi un nuovo Evento di Variazione del Tasso, l’Emittente sarà tenuto ad effettuare una nuova Comunicazione di *Step-Up* in conseguenza della quale il Tasso di Interesse post Ripristino a partire dal periodo di interessi che abbia inizio successivamente al verificarsi del nuovo Evento di Variazione del Tasso, verrà maggiorato dello 0,50%.

Resta inteso che, indipendentemente dal numero di Eventi di Variazione del Tasso che si verifichino durante la vita del Prestito, in nessun caso il Tasso di Interesse applicabile potrà superare il Tasso di Interesse Iniziale maggiorato dell’1,00%.

Resta inteso che (i) in caso di mancato ripristino dei Parametri Finanziari alla Data di Calcolo successiva alla Data di Calcolo Rilevante, ovvero (ii) in caso la variazione di uno qualsiasi dei Parametri Finanziari determini uno scostamento superiore al 10% del rispettivo valore, gli Obbligazionisti avranno la facoltà di richiedere il rimborso anticipato del Prestito in conformità con quanto previsto nel successivo Articolo 9 (*Rimborso anticipato a favore degli Obbligazionisti*). Gli Interessi saranno corrisposti in via posticipata, su base trimestrale, il 30 dicembre, il 30 marzo, il 30 giugno ed il 30 settembre di ciascun anno (ciascuna una “**Data di Pagamento**”), a decorrere dalla prima Data di Pagamento che cadrà il 30 dicembre 2014.

Ciascuna Obbligazione cesserà di maturare interessi alla prima tra le seguenti date:

- (i) la Data di Scadenza; e
- (ii) la Data di Rimborso Anticipato, in caso di esercizio da parte degli Obbligazionisti del diritto di rimborso anticipato previsto nel successivo Articolo 9 (*Rimborso anticipato a favore degli Obbligazionisti*) e nel paragrafo (x) della definizione di Operazioni Consentite;

restando inteso che, qualora alla Data di Scadenza o alla Data di Rimborso Anticipato l’Emittente non proceda al rimborso integrale del Prestito in conformità con il presente Regolamento del Prestito, le Obbligazioni, ai sensi dell’articolo 1224 del codice civile, continueranno a maturare interessi moratori, limitatamente alla quota non rimborsata, ad un tasso pari al Tasso di Interesse.

L’importo di ciascuna cedola interessi sarà determinato moltiplicando il Valore Nominale di ciascuna Obbligazione per il Tasso di Interesse e sarà arrotondato al centesimo di Euro (0,005 arrotondati al centesimo di Euro superiore).

Gli interessi sono calcolati su base numero di giorni effettivi del relativo periodo di interessi su numero di giorni compresi nell’anno di calendario (365, ovvero in ipotesi di anno bisestile 366), secondo la convenzione *Act/Act unadjusted*, come intesa nella prassi di mercato. Qualora una Data di Pagamento non dovesse cadere in un Giorno Lavorativo, la stessa sarà posticipata al primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo, senza che tale spostamento comporti la spettanza di alcun importo aggiuntivo agli Obbligazionisti o lo spostamento delle successive Date di Pagamento.

Per “*periodo di interesse*” si intende il periodo compreso fra una Data di Pagamento (inclusa) e la successiva Data di Pagamento (esclusa), ovvero, limitatamente al primo periodo di interessi, il periodo compreso tra la Data di Godimento (inclusa) e la prima Data di Pagamento (esclusa); fermo restando che, laddove una Data di Pagamento venga a cadere in un giorno diverso da un Giorno Lavorativo, la stessa sarà posticipata al primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo, senza che tale spostamento comporti la spettanza di alcun importo aggiuntivo in favore degli Obbligazionisti, né lo spostamento delle successive Date di Pagamento (*Following Business Day Convention – unadjusted*).

L’Emittente, in relazione alle Obbligazioni, agisce anche in qualità di agente per il calcolo.

8. Rimborso

Salve le ipotesi di rimborso anticipato previste nel successivo Articolo 9 (*Rimborso anticipato a favore degli Obbligazionisti*) e nel paragrafo (x) della definizione di Operazioni Consentite, il Prestito sarà rimborsato alla pari, al 100% del valore nominale, in un’unica soluzione alla Data di Scadenza.

Qualora la Data di Scadenza coincida con un giorno che non è un Giorno Lavorativo, il pagamento verrà effettuato il primo Giorno Lavorativo successivo senza il riconoscimento di ulteriori interessi.

9. Rimborso anticipato a favore degli Obbligazionisti

Ciascuno dei seguenti eventi costituisce un “**Evento Rilevante**”:

- (i) **Cambio di controllo:** il verificarsi di qualsiasi evento o circostanza (diverso da una Quotazione) in conseguenza del quale il Socio di Maggioranza cessa di detenere (direttamente o indirettamente, congiuntamente o singolarmente) il controllo dell'Emittente ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile;
- (ii) **Parametri Finanziari:** (i) il mancato ripristino dei Parametri Finanziari alla Data di Ripristino, ovvero (ii) la variazione di uno qualsiasi dei Parametri Finanziari che determini uno scostamento superiore al 10% del valore dello stesso, in ciascun caso a condizione che tale circostanza permanga per un periodo superiore a 30 (trenta) giorni e entro detto periodo non sia stata adottata dall'Assemblea degli Obbligazionisti una delibera con la quale gli stessi rinuncino all'esercizio della facoltà di rimborso anticipato e approvino un rimedio alternativo al rimborso anticipato;
- (iii) **Dichiarazione sui Parametri:** la mancata pubblicazione sul proprio sito internet della Dichiarazione sui Parametri entro i termini e secondo le modalità previsti nel paragrafo (ix) dell'Articolo 12 (*Impegni dell'Emittente*) a condizione che tale violazione permanga per un periodo superiore a 10 (dieci) giorni e entro detto periodo non sia stata adottata dall'Assemblea degli Obbligazionisti una delibera con la quale gli stessi rinuncino all'esercizio della facoltà di rimborso anticipato e approvino un rimedio alternativo al rimborso anticipato;
- (iv) **Mancato rispetto degli impegni:** la violazione da parte dell'Emittente di uno qualsiasi degli altri obblighi previsti nel successivo Articolo 12 (*Impegni dell'Emittente*) (diverso dal rispetto dei Parametri Finanziari), a condizione che tale violazione permanga per un periodo superiore a 30 (trenta) giorni a partire dalla prima tra (i) la data dell'invio da parte dell'Emittente della comunicazione relativa alla violazione del relativo obbligo effettuata ai sensi del paragrafo (xiv) del successivo Articolo 12 (*Impegni dell'Emittente*) e (ii) la data in cui gli Obbligazionisti vengano a conoscenza della violazione da parte dell'Emittente del relativo obbligo, ed entro detto periodo non sia stata adottata dall'Assemblea degli Obbligazionisti una delibera con la quale gli stessi rinuncino all'esercizio della facoltà di rimborso anticipato e approvino un rimedio alternativo al rimborso anticipato;
- (v) **Mancato pagamento:** il mancato pagamento da parte dell'Emittente, alla relativa scadenza, di qualsiasi somma dovuta in relazione alle Obbligazioni, sia a titolo di capitale che a titolo di interessi, a condizione che tale inadempimento si protragga per un periodo di almeno 10 (dieci) giorni;
- (vi) **Procedure concorsuali e crisi dell'Emittente:** (a) la presentazione nei confronti dell'Emittente di una istanza volta ad accertare e a far dichiarare lo stato di insolvenza in capo all'Emittente stessa, ai sensi dell'articolo 5 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (la "**Legge Fallimentare**"), ovvero ai sensi di altra normativa applicabile all'Emittente stessa, e/o l'avvio di una procedura fallimentare o altra procedura concorsuale in relazione all'Emittente ai sensi della Legge Fallimentare o altra normativa applicabile; o (b) il venire meno della continuità aziendale dell'Emittente; o (c) il verificarsi di una qualsiasi causa di scioglimento dell'Emittente ai sensi dell'articolo 2484 del Codice Civile e che non sia stata rimediata (ove suscettibile di rimedio) nei termini di legge; o (d) il deposito da parte dell'Emittente presso il tribunale competente di una domanda di concordato preventivo ex articolo 161, anche comma 6, della Legge Fallimentare ovvero di una domanda di omologa di un accordo di ristrutturazione dei propri debiti ex articolo 182-bis della Legge Fallimentare; o (e) la formalizzazione di un piano di risanamento ex articolo 67, comma 3, lettera (d) della Legge Fallimentare; o (f) ovvero l'avvio da parte dell'Emittente di negoziati con anche uno solo dei propri creditori al fine di ottenere moratorie e/o accordi di ristrutturazione e/o di riscadenziamento dei debiti (inclusi accordi da perfezionare nelle forme di cui all'articolo 182-bis Legge Fallimentare ovvero articolo 67, comma 3, lettera (d), Legge Fallimentare) e/o concordati stragiudiziali e/o al fine di realizzare cessioni di beni ai propri creditori.
- (vii) **Liquidazione:** l'adozione di una delibera da parte dell'organo competente dell'Emittente con la quale si approvi:
 - a) la messa in liquidazione dell'Emittente stessa; ovvero
 - b) la cessazione di tutta l'attività dell'Emittente; ovvero
 - c) la cessazione di una parte sostanziale dell'attività dell'Emittente.
- (viii) **Protesti di assegni o cambiari:** l'elevazione nei confronti dell'Emittente di protesti cambiari e/o protesti di assegni.
- (ix) **Iscrizioni e trascrizioni:** l'iscrizione di ipoteche giudiziali o trascrizioni pregiudizievoli a condizione che l'importo di tali iscrizioni o trascrizioni sia superiore ad Euro 100.000,00 (centomila/00), salvo il caso in cui l'Emittente (i) abbia prontamente contestato, impugnato o opposto, secondo la relativa procedura applicabile, il titolo esecutivo sul quale è fondata l'iscrizione della relativa ipoteca giudiziale o della trascrizione pregiudizievole e (ii) abbia accantonato prontamente un importo equivalente al valore dell'ipoteca giudiziale iscritta o della trascrizione pregiudizievole.
- (x) **Cessione dei beni:** la cessione dei beni ai creditori da parte dell'Emittente ai sensi dell'articolo 1977 del Codice Civile.
- (xi) **Mancato rispetto di norme di legge o regolamentari:** il mancato rispetto da parte dell'Emittente di una norma di legge o regolamentare purché tale violazione comporti il verificarsi di un Evento Pregiudizievole Significativo.
- (xii) **Invalidità o illegittimità:** il verificarsi di un qualsiasi evento in conseguenza del quale uno o più obblighi rilevanti

dell'Emittente ai sensi del regolamento del Prestito divenga invalido, illegittimo, ovvero cessi di essere efficace o eseguibile.

- (xiii) **Delisting:** l'adozione di un atto o un provvedimento la cui conseguenza sia l'esclusione delle Obbligazioni dalle negoziazioni sul Segmento ExtraMOT PRO.
- (xiv) **Cross default dell'Emittente:** il verificarsi di un inadempimento da parte dell'Emittente ad una qualsiasi delle obbligazioni di pagamento (diverse da quelle nascenti dal Prestito) derivanti da qualsiasi indebitamento finanziario dell'Emittente, a condizione che l'importo di tali obbligazioni di pagamento sia superiore ad Euro 500.000,00.
- (xv) **Evento Pregiudizievole Significativo:** il verificarsi di un Evento Pregiudizievole Significativo.
- (xvi) **Autorizzazioni, Permessi, Licenze:** le autorizzazioni, i permessi e/o le licenze essenziali per lo svolgimento della attività dell'Emittente siano revocate, decadano o vengano comunque meno.
- (xvii) **Mancata Certificazione Documenti Contabili:** la società di revisione incaricata della revisione del bilancio di esercizio dell'Emittente e/o del bilancio consolidato del Gruppo non abbia proceduto alla certificazione dei suddetti documenti contabili per impossibilità di esprimere un giudizio, ovvero abbia sollevato rilievi di particolare gravità in relazione agli stessi.

Attestazione dell'Evento Rilevante

L'attestazione del verificarsi di un Evento Rilevante potrà avvenire esclusivamente mediante delibera dell'Assemblea degli Obbligazionisti convocata a norma di legge.

Qualora l'Assemblea degli Obbligazionisti attesti il verificarsi di un Evento Rilevante, la stessa avrà il diritto di deliberare:

- (a) l'invio all'Emittente della Richiesta di Rimborso Anticipato (come di seguito definita) secondo i termini previsti nel successivo paragrafo (la "**Delibera di Rimborso Anticipato**"); ovvero
- (b) la rinuncia al rimborso anticipato delle Obbligazioni; ovvero
- (c) la rinuncia al rimborso anticipato delle Obbligazioni condizionatamente all'accettazione da parte dell'Emittente di specifiche modifiche al Regolamento del Prestito.

Al verificarsi di un Evento Rilevante e comunque previa Delibera di Rimborso Anticipato, gli Obbligazionisti avranno la facoltà di richiedere all'Emittente, tramite il Rappresentante Comune, il rimborso anticipato delle Obbligazioni. La richiesta di rimborso anticipato dovrà (i) essere formulata per iscritto ed inviata all'Emittente a mezzo PEC all'indirizzo oxonitalia@legalmail.it almeno 10 (dieci) Giorni Lavorativi prima della relativa Data di Rimborso Anticipato e (ii) contenere (a) l'indicazione specifica e motivata dell'evento costituente causa di rimborso anticipato obbligatorio del Prestito nonché (b) l'indicazione della Data di Rimborso Anticipato (la "**Richiesta di Rimborso Anticipato**").

A seguito della Richiesta di Rimborso Anticipato, tutte le somme dovute dall'Emittente in relazione alle Obbligazioni, con riguardo sia al capitale che agli interessi maturati, saranno immediatamente esigibili alla Data di Rimborso Anticipato. Il Prestito sarà rimborsato comunque al 100% del valore nominale dello stesso.

L'Emittente si impegna a comunicare prontamente agli Obbligazionisti qualsiasi variazione della PEC sopra indicata, restando inteso che in caso di mancata comunicazione da parte dell'Emittente l'invio della Richiesta di Rimborso Anticipato all'indirizzo sopra indicato sarà da considerarsi valido ed efficace a tutti gli effetti.

L'Emittente dovrà prontamente comunicare a Borsa Italiana, a Monte Titoli ed agli Obbligazionisti (tramite il Rappresentante Comune ovvero tramite gli intermediari autorizzati presso Monte Titoli qualora il Rappresentante Comune non fosse in carica) l'avvenuta ricezione della Richiesta di Rimborso Anticipato con l'indicazione specifica (i) del relativo Evento Rilevante e (ii) della relativa Data di Rimborso Anticipato.

Il rimborso anticipato di cui al presente Articolo 9 avverrà alla pari e comprenderà il rateo interessi eventualmente maturato in relazione alle Obbligazioni fino alla Data di Rimborso Anticipato, senza aggravio di spese o commissioni per gli Obbligazionisti.

10. Status delle Obbligazioni

Le Obbligazioni costituiscono obbligazioni dirette, incondizionate e non subordinate a tutti gli altri debiti dell'Emittente e saranno considerate in ogni momento di pari grado tra di loro e almeno di pari grado con le altre obbligazioni non privilegiate e non subordinate, presenti e future dell'Emittente, fatta eccezione in ogni caso per le obbligazioni dell'Emittente che siano privilegiate in base a disposizioni generali inderogabili di legge.

Le Obbligazioni non sono e non saranno convertibili in azioni, né in strumenti partecipativi del capitale sociale dell'Emittente né di qualsiasi altra società. Pertanto, agli Obbligazionisti non sarà attribuito alcun diritto di partecipazione diretta e/o indiretta alla gestione dell'Emittente né di controllo sulla gestione della stessa e/o di qualsiasi altra società, senza pregiudizio per quanto previsto al successivo Articolo 17 (*Opzione*). Resta in ogni caso inteso che l'Opzione non comporta la qualificazione delle Obbligazioni come obbligazioni convertibili in azioni ai sensi dell'articolo 2420-bis del Codice Civile.

11. Garanzie

Le Obbligazioni non sono assistite da alcuna garanzia, reale o personale, concessa dall'Emittente né da terzi.

12. Impegni dell'Emittente

Per tutta la durata del Prestito l'Emittente si impegna nei confronti degli Obbligazionisti a:

- (i) (a) comunicare prontamente agli Obbligazionisti qualsiasi modifica del proprio oggetto sociale e (b) non modificare il proprio oggetto sociale in modo tale da consentire un cambiamento significativo dell'attività svolta dall'Emittente stessa;
- (ii) (a) distribuire riserve disponibili per un ammontare non superiore ad Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) per tutta la durata del Prestito e (b) distribuire gli utili di esercizio (i) nel limite massimo del 75% (settantacinque per cento) degli utili annuali conseguiti e distribuibili a condizione che il rapporto tra Indebitamento Finanziario Netto ed EBITDA sia inferiore a 2,0, (ii) nel limite massimo del 65% (sessantacinque per cento) degli utili annuali conseguiti e distribuibili a condizione che il rapporto tra Indebitamento Finanziario Netto ed EBITDA sia ricompreso tra 2,0 e 3,0, (iii) nel limite massimo del 50% (cinquanta per cento) degli utili annuali conseguiti e distribuibili a condizione che il rapporto tra Indebitamento Finanziario Netto ed EBITDA sia ricompreso tra 3,0 e 4,0 ed in ogni caso sopra previsto, subordinatamente alla circostanza per cui, alla relativa data di distribuzione, non si sia verificato né sia pendente alcun evento che possa determinare una causa di rimborso anticipato delle Obbligazioni; restando inteso che, qualora il rapporto tra Indebitamento Finanziario Netto ed EBITDA sia superiore a 4,0 nessuna distribuzione sarà ammessa;
- (iii) senza pregiudizio per quanto previsto al successivo punto (v), ad eccezione delle Operazioni Consentite, non approvare né compiere operazioni di trasformazione societaria, di acquisizione di partecipazioni nel capitale sociale di altre società o altri enti, né operazioni di acquisizione di aziende, di società, di Beni o rami d'azienda, né operazioni di fusione o scissione;
- (iv) ad eccezione delle Operazioni Consentite, non vendere, concedere in locazione, trasferire o altrimenti disporre di alcuno dei propri Beni;
- (v) non procedere alla costituzione di uno o più patrimoni destinati in via esclusiva ad uno specifico affare ai sensi dell'articolo 2447 bis del codice civile;
- (vi) mantenere, rispetto alla Data di Emissione, una partecipazione di controllo, ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile, nelle Società Rilevanti e mantenere il co-controllo almeno al 50% di Sipcam Agro SA;
- (vii) non effettuare operazioni di riduzione del capitale sociale, salve le ipotesi obbligatorie previste dalla legge;
- (viii) far sì che i seguenti parametri finanziari siano rispettati a ciascuna Data di Valutazione (i "**Parametri Finanziari**"):
 - (a) Interest Coverage Ratio del Gruppo: pari o superiore a 1,4;
 - (b) Leverage Ratio del Gruppo: pari o inferiore a 1,6; e
 - (c) il rapporto tra l'Indebitamento Finanziario Netto e l'EBITDA relativi al Gruppo: pari o inferiore a 5,2,
 restando inteso che, ai sensi del presente paragrafo (viii) si verificherà un inadempimento e gli Obbligazionisti avranno la facoltà di richiedere il rimborso anticipato del Prestito in conformità con quanto previsto nel precedente Articolo 9 (*Rimborso anticipato a favore degli Obbligazionisti*) esclusivamente (i) in caso di mancato ripristino dei Parametri Finanziari alla Data di Ripristino, ovvero (ii) in caso la variazione di uno qualsiasi dei Parametri Finanziari determini uno scostamento superiore al 10% del valore dello stesso;
- (ix) ai fini dell'obbligo di cui al punto (viii) che precede, pubblicare sul sito internet dell'Emittente, entro e non oltre 10 Giorni Lavorativi dalla data di pubblicazione dei propri bilanci ai sensi del successivo paragrafo (xi), una dichiarazione firmata dal legale rappresentante dell'Emittente (e controfirmata dal revisore o dalla società di revisione dell'Emittente) che attesti il rispetto, ovvero il mancato rispetto, alla Data di Valutazione dei Parametri Finanziari da parte dell'Emittente, completa dei calcoli necessari a dimostrare tale risultanza ("**Dichiarazione sui Parametri**");
- (x) non costituire, né permettere la creazione di alcun Vincolo, ad eccezione dei Vincoli Ammessi, e fare quanto ragionevolmente necessario, nei limiti dei poteri e delle facoltà ad essa spettanti in relazione alla consistenza della propria partecipazione, diretta o indiretta, affinché nessuna società del Gruppo (diversa dall'Emittente) costituisca o permetta la creazione di alcun Vincolo sui propri Beni, ad eccezione dei Vincoli Ammessi;
- (xi) pubblicare sul proprio sito internet, entro la Data di Emissione, i bilanci di esercizio e (ove presenti) i bilanci consolidati relativi agli ultimi due esercizi annuali precedenti la Data di Emissione, dei quali almeno l'ultimo bilancio (di esercizio e consolidato) sia sottoposto a revisione legale da parte di un revisore esterno ai sensi del D.Lgs n. 39 del 27 gennaio 2010, nonché sottoporre a revisione legale da parte di un revisore esterno ai sensi del suddetto decreto legislativo e pubblicare sul proprio sito internet, entro e non oltre 10 (dieci) Giorni Lavorativi dalla relativa data di approvazione il bilancio di esercizio e (ove redatto) il bilancio consolidato relativi a ciascun

- esercizio annuale successivo alla Data di Emissione fino al rimborso totale delle Obbligazioni;
- (xii) pubblicare sul proprio sito internet, entro e non oltre 10 (dieci) Giorni Lavorativi dalla relativa data di approvazione, copia delle relazioni infrannuali (ove redatte), sia su base individuale che consolidata;
 - (xiii) fornire tutte le informazioni e i documenti necessari, nonché prestare la massima collaborazione possibile e fare tutto quanto necessario (ivi incluso permettere a Cerved di effettuare visite in azienda), al fine di consentire a Cerved di effettuare il monitoraggio su base annuale del *rating* attribuito all'Emittente prima della Data di Emissione, fino alla data in cui le Obbligazioni siano state interamente rimborsate;
 - (xiv) comunicare prontamente agli Obbligazionisti il verificarsi di qualsiasi inadempimento agli obblighi assunti dall'Emittente ai sensi del Regolamento del Prestito e/o di qualsiasi Evento Rilevante;
 - (xv) comunicare prontamente agli Obbligazionisti, nel rispetto degli obblighi informativi di Borsa Italiana, qualsiasi Evento di Variazione del Tasso, in ogni caso prima dell'inizio del periodo di interessi a partire dal quale il Tasso di Interesse *post* Violazione sarà applicabile (tale comunicazione, la “**Comunicazione di Step-Up**”);
 - (xvi) comunicare prontamente agli Obbligazionisti l'insorgere di procedimenti giudiziari di qualsivoglia natura e/o di procedimenti iniziati dall'Agenzia delle Entrate nei confronti dell'Emittente, a condizione che detti procedimenti possano causare un Evento Pregiudizievole Significativo;
 - (xvii) non effettuare, per alcuna ragione, richiesta di esclusione delle Obbligazioni dalle negoziazioni, sul Segmento ExtraMOT PRO (cd *delisting*), né permettere o consentire tale esclusione;
 - (xviii) osservare tutte le disposizioni del Regolamento del Mercato ExtraMOT nel quale le Obbligazioni verranno negoziate, al fine di evitare qualunque tipo di provvedimento sanzionatorio, nonché l'esclusione delle Obbligazioni stesse dalle negoziazioni per decisione di Borsa Italiana;
 - (xix) rispettare diligentemente tutti gli impegni previsti ai sensi del Regolamento del Mercato ExtraMOT, nonché tutti gli impegni assunti nei confronti di Monte Titoli, in relazione alla gestione accentrata delle Obbligazioni;
 - (xx) comunicare prontamente agli Obbligazionisti l'eventuale sospensione e/o la revoca delle Obbligazioni dalle negoziazioni su provvedimento di Borsa Italiana;
 - (xxi) provvedere, entro il 31 dicembre 2014, alla liberazione dei pegni costituiti sulle azioni della Sipcam Agro SA;
 - (xxii) pubblicare sul sito internet dell'Emittente entro la Data di Emissione la nota di *rating* rilasciata all'Emittente stessa da Cerved, come di volta in volta aggiornata da Cerved medesima.

13. Parametri Finanziari

13.1. Violazione dei Parametri Finanziari

Qualora l'Emittente ritenga, sulla base delle risultanze del bilancio consolidato annuale, che uno qualsiasi dei Parametri Finanziari sia stato violato alla relativa Data di Valutazione, ne darà pronta comunicazione agli Obbligazionisti (tramite la pubblicazione della Dichiarazione sui Parametri), i quali, eccetto il caso in cui tale violazione costituisca un Evento di Variazione del Tasso, avranno la facoltà di richiedere il rimborso anticipato delle Obbligazioni secondo le modalità di cui all'Articolo 9 (*Rimborso anticipato a favore degli Obbligazionisti*).

Qualora invece l'Emittente ritenga che uno qualsiasi dei Parametri Finanziari sia stato violato alla Data di Valutazione, e tale violazione costituisca un Evento di Variazione del Tasso, ne darà pronta comunicazione agli Obbligazionisti mediante la Comunicazione di *Step-Up*.

Qualora gli Obbligazionisti, tramite il Rappresentante Comune ovvero tramite il soggetto allo scopo designato dall'Assemblea degli Obbligazionisti qualora il Rappresentante Comune non fosse in carica ritengano sulla base delle risultanze del bilancio consolidato annuale, che (i) uno qualsiasi dei Parametri Finanziari sia stato violato e tale violazione non costituisca Evento di Variazione del Tasso, bensì un Evento Rilevante, ovvero (ii) nel caso di Evento di Variazione del Tasso l'Emittente non abbia provveduto ad effettuare la Comunicazione di *Step-Up*, ovvero la variazione del Tasso di Interesse indicata nella Comunicazione di *Step-Up* effettuata dall'Emittente non sia corretta, il Rappresentante Comune ovvero gli Obbligazionisti ne daranno pronta comunicazione all'Emittente tramite PEC all'indirizzo oxonitalia@legalmail.it, e nel caso sub (i) avranno la facoltà di richiedere il rimborso anticipato delle Obbligazioni secondo le modalità di cui all'Articolo 9 (*Rimborso anticipato a favore degli Obbligazionisti*), a meno che l'Emittente entro i successivi 5 Giorni Lavorativi contesti per iscritto detta violazione, ovvero nel caso sub (ii) l'Emittente avrà l'obbligo di procedere prontamente alla Comunicazione di *Step-Up* e alla variazione del Tasso di Interesse, a meno che l'Emittente stessa, entro i successivi 5 (cinque) Giorni Lavorativi, non contesti per iscritto la violazione indicata dal Rappresentante Comune ovvero dagli Obbligazionisti.

L'Emittente si impegna a comunicare prontamente agli Obbligazionisti qualsiasi variazione della PEC sopra indicata, restando inteso che, in caso di mancata comunicazione da parte dell'Emittente della suddetta variazione, l'invio della comunicazione all'indirizzo sopra indicato sarà da considerarsi valido ed efficace a tutti gli effetti.

In caso di contestazione da parte dell'Emittente, la determinazione dei Parametri Finanziari e/o la valutazione della variazione del Tasso di Interesse (a seconda del caso) sarà demandata (su richiesta del Rappresentante Comune ovvero degli Obbligazionisti) alla determinazione di un collegio formato da tre revisori (o società di revisione), di cui uno nominato dall'Emittente, uno dal Rappresentante Comune ovvero dagli Obbligazionisti e il terzo di comune accordo dai primi due soggetti nominati ovvero in caso di disaccordo tra di essi, dal Presidente del Tribunale di Vicenza. Il collegio arbitrale così nominato deciderà secondo quanto previsto dal codice di procedura civile in materia di arbitrato rituale. La sede dell'arbitrato sarà Vicenza.

I costi relativi alla risoluzione della controversia come sopra descritta saranno a carico della parte soccombente, restando inteso che l'Emittente accetta sin d'ora di sostenere detti costi, nel caso in cui la stessa risulti soccombente, fino ad un importo massimo pari ad Euro 50.000.

La decisione del collegio arbitrale potrà essere impugnata anche per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia. Resta espressamente inteso che qualora il Rappresentante Comune ovvero gli Obbligazionisti ovvero l'Emittente procedano di fronte alla giurisdizione ordinaria, la controparte avrà il diritto, a pena di decadenza esercitabile all'interno della comparsa di risposta, di sollevare l'eccezione di incompetenza del giudice ordinario in virtù della presenza della clausola arbitrale. La mancata proposizione, all'interno della comparsa di risposta, dell'eccezione esclude la competenza arbitrale limitatamente alla controversia devoluta in quel giudizio.

Resta inteso che in caso di lodo favorevole agli Obbligazionisti, (i) qualora venga accertata la sussistenza di un Evento di Variazione del Tasso, il Tasso di Interesse *post* Violazione previsto in conseguenza della violazione dei Parametri Finanziari si riterrà applicabile a partire dal periodo di interessi che ha inizio successivamente al verificarsi di detta violazione, come accertata dal collegio arbitrale ovvero (ii) qualora venga accertata una violazione dei Parametri Finanziari che non costituisca un Evento di Variazione del Tasso, bensì un Evento Rilevante, gli Obbligazionisti avranno la facoltà di richiedere il rimborso anticipato delle Obbligazioni.

Resta inteso che la medesima procedura si applicherà *mutatis mutandis* altresì in caso di accertamento di mancata violazione dei Parametri Finanziari da parte dell'Emittente e conseguente conferma dell'applicazione del Tasso di Interesse Iniziale, come eventualmente modificato in conformità con quanto previsto nel precedente Articolo 7 (*Interessi*).

14. Servizio del prestito

Il pagamento degli interessi ed il rimborso del capitale delle Obbligazioni saranno effettuati esclusivamente per il tramite degli intermediari autorizzati aderenti a Monte Titoli.

15. Ammissione alla negoziazione

L'Emittente ha presentato presso Borsa Italiana la domanda di ammissione alla negoziazione delle Obbligazioni sul Segmento ExtraMOT PRO.

La decisione di Borsa Italiana e la data di inizio delle negoziazioni delle Obbligazioni sul Segmento ExtraMOT PRO, insieme alle informazioni funzionali alle negoziazioni, sono comunicate da Borsa Italiana con apposito avviso, ai sensi della Sez. 11.6 delle Linee Guida contenute nel Regolamento del Mercato ExtraMOT.

16. Delibere ed autorizzazioni relative alle Obbligazioni

L'emissione delle Obbligazioni e l'ammissione delle stesse alla negoziazione sul Segmento ExtraMOT PRO è stata deliberata dal Consiglio di Amministrazione dell'Emittente con delibera del 28 luglio 2014 (la "**Deliberazione di Emissione**"). In particolare, l'Emittente ha deciso di procedere all'emissione di Obbligazioni per un valore nominale complessivo pari ad Euro 15.000.000,00 (quindicimilioni/00).

17. Opzione

Il Consiglio di Amministrazione dell'Emittente si impegna a sottoporre all'Assemblea Straordinaria dei soci, che fosse eventualmente convocata per deliberare in merito alla quotazione delle azioni dell'Emittente su un mercato regolamentato ovvero su un mercato non regolamentato, (inclusi sistemi multilaterali di negoziazione quale il mercato AIM Italia gestito da Borsa Italiana) (la "**Quotazione**"), l'attribuzione agli Obbligazionisti di un diritto di opzione per la sottoscrizione di azioni ordinarie dell'Emittente per un ammontare complessivo pari al 10% (dieci per cento) rispetto al numero di azioni offerte in sottoscrizione in sede di collocamento finalizzato alla Quotazione (l'**Opzione**).

L'Opzione verrà ad esistenza per effetto della delibera dell'Assemblea Straordinaria dei soci dell'Emittente con la quale vengano deliberati: (i) la Quotazione e (ii) l'aumento di capitale a servizio dell'Opzione, e verrà assegnata ai soggetti che alla data della delibera dell'Assemblea Straordinaria dei soci dell'Emittente saranno individuati quali Obbligazionisti. Resta pertanto inteso che qualora il Prestito venisse rimborsato integralmente ad una data precedente l'adozione della suddetta delibera, l'Opzione non verrà ad esistenza.

L'Opzione, una volta venuta ad esistenza, potrà essere liberamente trasferita da ciascun Obbligazionista, separatamente dalle proprie Obbligazioni, ad altri Obbligazionisti (di seguito, i soggetti che di volta in volta saranno titolari dell'Opzione, congiuntamente, i "**Portatori dell'Opzione**") nei limiti e secondo le modalità previste nella delibera dell'Assemblea Straordinaria relativa alla Quotazione ovvero deliberate dal Consiglio di Amministrazione dell'Emittente su delega

dell'Assemblea dei Soci. Del trasferimento dell'Opzione dovrà essere data pronta comunicazione all'Emittente mediante PEC all'indirizzo oxonitalia@legalmail.it.

L'Emittente si impegna a comunicare prontamente agli Obbligazionisti qualsiasi variazione della PEC sopra indicata, restando inteso che in caso di mancata comunicazione da parte dell'Emittente l'invio della suddetta comunicazione all'indirizzo sopra indicato sarà da considerarsi valido ed efficace a tutti gli effetti.

Di seguito le principali modalità e termini di esercizio dell'Opzione:

- (i) l'Opzione potrà essere esercitata da ciascun Portatore dell'Opzione nel periodo che verrà definito (contestualmente o successivamente alla concessione dell'Opzione stessa) dall'Assemblea dei Soci, ovvero dal Consiglio di Amministrazione dell'Emittente su delega dell'Assemblea (il "**Periodo di Esercizio**"), restando inteso che il Periodo di Esercizio non potrà avere durata inferiore (in termini di Giorni Lavorativi) al periodo di collocamento delle azioni previsto nel contesto della Quotazione;
- (ii) le azioni sottoscritte durante il Periodo di Esercizio in virtù dell'esercizio dell'Opzione (l' "**Esercizio dell'Opzione**"), unitamente alle azioni collocate mediante offerta pubblica ovvero collocamento istituzionale nel contesto della Quotazione (l' "**Offerta Pubblica**", unitamente all'Esercizio dell'Opzione, l' "**Offerta Globale**") verranno ammesse a negoziazione sul mercato azionario prescelto per la Quotazione in base alla normativa regolamentare ad esso applicabile;
- (iii) l'Opzione potrà essere esercitata da ciascun Portatore dell'Opzione durante il Periodo di Esercizio secondo le modalità previste nella delibera dell'Assemblea Straordinaria relativa alla Quotazione ovvero deliberate dal Consiglio di Amministrazione dell'Emittente su delega dell'Assemblea dei Soci; resta inteso che gli effetti dell'esercizio dell'Opzione saranno sospensivamente condizionati alla Quotazione;
- (iv) il prezzo di sottoscrizione dell'Esercizio dell'Opzione sarà pari al prezzo di quotazione fissato in relazione all'Offerta Pubblica meno il 10% (dieci per cento) e dovrà essere versato nei termini previsti dall'Assemblea dei Soci, ovvero dal Consiglio di Amministrazione dell'Emittente su delega dell'Assemblea, senza aggravio di commissioni o spese a carico dei richiedenti;
- (v) la comunicazione di esercizio dell'Opzione dovrà essere presentata, a pena di decadenza, da ciascun Portatore dell'Opzione che intenda avvalersi dell'Opzione entro la scadenza del Periodo di Esercizio; pertanto, in caso di mancato invio della suddetta comunicazione entro il Periodo di Esercizio l'Opzione perderà efficacia;
- (vi) l'Opzione verrà concessa agli Obbligazionisti senza il pagamento di alcun corrispettivo monetario.

18. Modifiche

Senza necessità del preventivo assenso degli Obbligazionisti, l'Emittente potrà apportare al Regolamento del Prestito le modifiche che essa ritenga necessarie ovvero anche solo opportune, al solo fine di eliminare errori materiali, ambiguità od imprecisioni nel testo ovvero al fine di integrare il medesimo, a condizione che tali modifiche non pregiudichino i diritti e gli interessi degli Obbligazionisti e che le stesse vengano prontamente comunicate agli Obbligazionisti secondo le modalità previste all'Articolo 24 (*Varie*) che segue.

Salvo quanto previsto nel precedente paragrafo, le condizioni di cui al Regolamento del Prestito potranno essere modificate dall'Emittente previa delibera dell'Assemblea degli Obbligazionisti.

19. Termine di prescrizione e decadenza

I diritti degli Obbligazionisti si prescrivono a favore dell'Emittente, per quanto concerne il diritto al pagamento degli interessi, decorsi cinque anni dalla data in cui questi sono divenuti esigibili e, per quanto concerne il diritto al rimborso del capitale, decorsi dieci anni dalla data in cui le Obbligazioni sono divenute rimborsabili.

20. Regime fiscale

Sono a carico degli Obbligazionisti le imposte e le tasse presenti e future che per legge siano applicabili alle Obbligazioni e/o ai relativi interessi, premi ed altri frutti; nessun pagamento aggiuntivo sarà a carico dell'Emittente.

Gli Obbligazionisti sono tenuti a consultare i propri consulenti fiscali in merito al regime fiscale applicabile in Italia proprio dell'acquisto, della detenzione e della cessione delle Obbligazioni.

21. Riacquisto delle Obbligazioni da parte dell'Emittente

L'Emittente potrebbe procedere a riacquistare sul mercato, in tutto o in parte, le Obbligazioni sulla base di transazioni bilaterali con gli Obbligazionisti che avranno la facoltà (ma non l'obbligo) di vendere le proprie Obbligazioni. In tal caso l'Emittente avrà la facoltà di cancellare le Obbligazioni riacquistate.

22. Assemblea degli Obbligazionisti

Gli Obbligazionisti per la tutela degli interessi comuni possono riunirsi in un'assemblea (la "**Assemblea degli Obbligazionisti**").

I costi relativi alle riunioni dell'Assemblea degli Obbligazionisti e alle relative deliberazioni sono a carico dell'Emittente soltanto nel caso in cui la convocazione sia stata effettuata dall'Emittente e/o sia la conseguenza di una violazione di un impegno dell'Emittente ai sensi del Regolamento del Prestito.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2415 e seguenti del Codice Civile in materia di assemblea degli obbligazionisti.

L'Assemblea degli Obbligazionisti delibera, *inter alia*, sulla nomina e sulla revoca del rappresentante comune (il **"Rappresentante Comune"**).

Tutti i costi relativi alla nomina e al mantenimento del Rappresentate Comune (ivi comprese le relative commissioni) sono a carico dell'Emittente.

23. Legge applicabile e giurisdizione

Il Prestito è regolato dalla legge italiana.

Qualsiasi controversia relativa al Prestito ovvero al presente Regolamento del Prestito che dovesse insorgere tra l'Emittente e gli Obbligazionisti sarà devoluta alla competenza, in via esclusiva, del Foro di Vicenza.

24. Varie

Salvo diversa disposizione applicabile, tutte le comunicazioni dell'Emittente agli Obbligazionisti saranno considerate come valide se effettuate mediante pubblicazione sul sito internet dell'Emittente al seguente indirizzo www.sipcam-oxon.com e nel rispetto dei requisiti informativi del Mercato ExtraMOT.

Senza pregiudizio per quanto previsto nel precedente paragrafo, resta ferma la facoltà dell'Emittente di effettuare determinate comunicazioni agli Obbligazionisti anche tramite Monte Titoli.

La sottoscrizione o l'acquisto delle Obbligazioni comporta la piena accettazione di tutte le condizioni fissate nel presente Regolamento del Prestito che si intende integrato, per quanto non previsto, dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia.

Allegato 1

Vincoli Esistenti
